

17/12/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME

20/225/SR07/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE
DELLE PIANTE DAGLI ORGANISMI NOCIVI, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**


Intesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Punto 7) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo	Comma	Lettera	Testo attuale	Commento o modifica
Art 3	4	Nuova lettera d)		"d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione".
Art. 5	2	e)	e) controlli all'esportazione;	e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export".
Art. 10	2	1	Dai rappresentanti delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse	1) dai rappresentanti delle OOPP, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse".
Art. 17				Ripristino dei due commi su dotazione minima: 4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2020 le Regioni e gli

				<p>enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-<i>quater</i>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.</p> <p>5. Per il raggiungimento della dotazione del personale del Servizio Fitosanitario Centrale, di cui al comma 3, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata di 44 unità di personale non dirigenziale, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.</p>
Art. 41	3		<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale</p>	<p>Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite</p>



			marchio, sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34, per tramite del soggetto gestore.	del-soggetto-gestore:
Art. 45		Nuovo comma 7		Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, devono presentare apposita dichiarazione specificando se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante.
Art. 55		Nuovo comma 41 bis		Per i passeggeri per i quali, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, risulta omessa la dichiarazione o resa una dichiarazione mendace sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
Art. 56		Nuovo comma 7		Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX e delle sanzioni di cui all'articolo 59 sono destinati unicamente al potenziamento delle attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Roma, 17 dicembre 2020

